



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI**

Divisione IX – Trascrizioni e Annotazioni. Nullità e Decadenza dei Marchi

A UNIONCAMERE
SEDE

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
LORO SEDI

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEI CONSULENTI IN PROPRIETA'
INDUSTRIALE
Via Napo Torriani, 29
20124 MILANO

ALL'AICIPI – ASSOCIAZIONE
ITALIANA CONSULENTI ED
ESPERTI IN PROPRIETA'
INDUSTRIALE DI ENTI E IMPRESE
Viale Piero e Alberto Pirelli 21
20126 MILANO

AL COLLEGIO ITALIANO DEI
CONSULENTI IN PROPRIETA'
INDUSTRIALE
Corso Magenta, 56
20123 MILANO

ALL'ASPI
Via Meravigli, 16
20123 MILANO

AL SINDACATO NAZIONALE
CONSULENTI IN PROPRIETA'
INDUSTRIALE
Via Bertola, 2
10121 TORINO



ALL' AIPPI
Viale Lancetti, 17
20158 MILANO

A CONFINDUSTRIA
Direzione REC
Viale dell'Astronomia, 30
00100 ROMA

ALLA LES ITALIA
Via Andrea Doria n. 15
10123 Torino

ALLA DIREZIONE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI
COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E
SUL SISTEMA CAMERALE
SEDE

e p.c.

ALLE DIVISIONI DELLA DGTPI-
UIBM
SEDE

Circolare n. 615

Oggetto: istruzioni in merito alla traduzione dei documenti da presentare per richiedere l'autorizzazione all'esercizio temporaneo ed occasionale in Italia della professione di consulente in proprietà industriale e di avvocato dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi da parte di professionisti già abilitati in altri Paesi dell'Unione Europea.

Con la circolare n. 613 del 25 marzo 2021 - che per pronto riscontro si allega - sono state aggiornate le modalità operative cui un consulente in proprietà industriale o un avvocato, già abilitato in altri Stati membri dell'Unione Europea, deve attenersi per presentare la domanda di autorizzazione ad operare in Italia, dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a titolo temporaneo e occasionale.

Un successivo lavoro, teso ad individuare e rimuovere per tutte le professioni regolamentate eventuali barriere che potessero ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno, intralciando la libera prestazione di servizi da parte di cittadini con titolo professionale conseguito nell'Unione Europea, ha portato ad una ulteriore



revisione dei requisiti documentali necessari per ottenere la predetta autorizzazione. In particolare è stato ritenuto opportuno semplificare le modalità di redazione della traduzione dei documenti da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi come di seguito precisato.

Detti documenti – che si ricorda sono: dichiarazione dell'interessato contenente informazioni sui servizi che intende svolgere; documento comprovante lo stabilimento legale in uno Stato membro e l'assenza di divieti di esercizio a proprio carico, anche temporanei; prova del titolo di qualifica professionale - presentati in lingua originale, dovranno essere accompagnati dalla traduzione in italiano conforme all'originale redatta da un traduttore terzo riconosciuto dallo Stato membro di origine o da altro Stato dell'Unione ovvero da una traduzione semplice munita della dichiarazione di conformità all'originale resa, anche in calce ai documenti stessi, ai sensi art. 19 e 19bis del D.P.R. 445/2000.

IL DIRETTORE GENERALE

(Antonio Lirosi)